

## Condizioni generali di vendita e consegna di ALBIS SWITZERLAND AG

### 1. Applicazione

Le presenti Condizioni generali di vendita e consegna si applicano all'insieme delle relazioni commerciali, ovvero offerte, ordini, conclusione di contratti e consegne, di ALBIS Switzerland AG ("ALBIS Switzerland"). Eventuali Condizioni generali di acquisto del compratore divergenti non sono riconosciute. Accordi divergenti necessitano l'accettazione scritta.

### 2. Offerte

Le offerte di ALBIS Switzerland non sono vincolanti, salvo che non sia stato concordato diversamente per un singolo caso.

### 3. Ordini

Un ordine è un mandato del compratore nella versione accettata da ALBIS Switzerland tramite conferma d'ordine. Se non sussistono divergenze sostanziali all'incarico del compratore, la conferma d'ordine è da considerarsi una conclusione di contratto vincolante, salvo che il compratore non rifiuti la conferma d'ordine entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. La data di conclusione del contratto corrisponde alla data della conferma d'ordine o, qualora il compratore protestasse contro la conferma d'ordine, alla data del raggiunto accordo sull'ordine.

### 4. Prezzi

4.1 Tutti i prezzi si intendono franco fabbrica, I.V.A. esclusa.

4.2 I prezzi di ALBIS Switzerland validi il giorno della consegna sono determinanti per il calcolo del prezzo d'acquisto. Qualora ALBIS Switzerland dovesse aumentare in generale i prezzi tra la data della conferma d'ordine o della conclusione del contratto e la data della consegna, il compratore ha il diritto, entro sette giorni dopo la notifica di aumento dei prezzi, di recedere dal contratto quanto alla merce che non è stata ancora consegnata.

4.3 Il calcolo del prezzo d'acquisto viene effettuato sulla base delle quantità, dei pesi e/o dei volumi, stabiliti sul luogo di spedizione.

### 5. Pagamento

5.1 Salvo altrimenti accordato nella conferma d'ordine da ALBIS Switzerland o in un contratto tra ALBIS Switzerland e il compratore, il termine di pagamento è fissato a 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

5.2 Qualora non rispettasse i termini di pagamento, il compratore è automaticamente messo in mora senza intimazione. ALBIS Switzerland ha il diritto di esigere gli interessi moratori ai sensi dell'art. 104 cpv. 1 CO nonché le spese di sollecitazione per le fatture in sofferenza. Ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CO è fatto salvo il diritto di far rivalere ulteriori danni.

5.3 Qualora sussistano seri dubbi sulla solvibilità del compratore, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti, ALBIS Switzerland ha il diritto di revocare dilazioni e di esigere per le successive consegne il pagamento anticipato o una garanzia.

5.4 I pagamenti valgono come effettuati solo quando l'importo è definitivamente a disposizione su uno dei conti di ALBIS Switzerland.

5.5 Si esclude qualsivoglia compensazione con altri crediti non contestati o legalmente determinati.

### 6. Consegna

6.1 Le consegne in Italia avvengono su base CIP (Carriage and Insurance paid to, ovvero trasporto e assicurazione pagati fino a), le consegne da ritirare in persona avvengono su base EXW (Ex Works, ovvero franco fabbrica) mentre le altre consegne di ALBIS Switzerland al compratore avvengono su base DDP (Delivered Duty paid, ovvero reso sdoganato). Le definizioni si riferiscono agli INCOTERMS 2010. La condizione di consegna CIP prevede che utili e rischi siano trasferiti al compratore quando la merce viene rimessa al vettore nel luogo di spedizione. La condizione di consegna DDP prevede di mettere la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto, pronta per essere scaricata nel luogo di destinazione convenuto e la condizione di consegna EXW prevede di mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali. Il luogo di destinazione è convenuto contrattualmente.

6.2 ALBIS Switzerland ha il diritto di effettuare consegne parziali. Sono tollerate consegne con un margine per difetto o eccesso fino al 10% (dieci percento) della quantità stabilita contrattualmente.

6.3 Per consegna "immediata" si intende un termine di consegna al massimo di 14 giorni solari.

#### 1.1.5.1.1.1.1.9

- 6.4 In caso di ritardo nella consegna, il compratore deve concedere a ALBIS Switzerland una proroga di almeno tre settimane.
- 6.5 Le merci fornite da ALBIS Switzerland, salvo altrimenti concordato, sono destinate alla lavorazione nella fabbrica del compratore.

### **7. Impedimenti nella consegna**

- 7.1 Guerre, vertenze sindacali, embargo, scarsità di materie prime e limitazione del consumo energetico nonché tutti i casi di forza maggiore che impediscano, rallentino o rendano meno redditizia la produzione o la spedizione di merci, svincolano ALBIS Switzerland dall'obbligo di consegna per la durata e in maniera commisurata all'impedimento. I termini di consegna sono prolungati di conseguenza.
- 7.2 Qualora l'impedimento si protraesse per oltre tre mesi, ALBIS Switzerland e il compratore hanno diritto di recedere dal contratto.

### **8. Campioni, specifiche e consulenza tecnica**

- 8.1 I campioni messi a disposizione da ALBIS Switzerland e le specifiche tecniche e chimiche servono solo a descrivere il prodotto. Non sono una garanzia di qualità o durata; il compratore è comunque tenuto a controllare ogni singola consegna.
- 8.2 La consulenza tecnica, che viene offerta da ALBIS Switzerland con coscienza, non è vincolante; il compratore è comunque tenuto a verificare, prima della lavorazione, che ogni consegna sia adatta al fine previsto.

### **9. Vizi / garanzie**

- 9.1 Il compratore ha l'obbligo di ispezionare la merce non appena avvenuta la consegna e di denunciare immediatamente per iscritto eventuali vizi della cosa, consegne non conformi o sbilanciamenti nelle consegne, comunque al più tardi entro una settimana dopo il ricevimento della consegna. Il compratore deve denunciare eventuali vizi occulti immediatamente dopo averli rilevati. Detto onere del compratore si riferisce, in caso di consegne parziali, a ogni singola fornitura.
- 9.2 Qualora fosse presente un vizio, il compratore non ha il diritto di trattenere pagamenti scaduti o di rifiutare successive consegne.
- 9.3 Qualora fossero presenti vizi motivati e denunciati per tempo, il diritto di reclamo del compratore si limita al diritto di adempimento successivo. Qualora ALBIS Switzerland non rimedi tramite adempimento successivo, il compratore ha il diritto di ridurre il prezzo d'acquisto di conseguenza o, a sua scelta, di risolvere il contratto.
- 9.4 Il termine di garanzia è pari a un anno a decorrere dal termine di consegna della merce.
- 9.5 ALBIS Switzerland non garantisce che la merce non sia coperta da brevetto o altri diritti di proprietà di terzi.
- 9.6 Qualora le merci vendute sono caratterizzate nel contratto come merce non conforme, merci secondarie, rimanenze, rigenerati, materiale di scarto o simili, il compratore non ha diritti di garanzia per vizi della cosa.

### **10. Responsabilità**

- 10.1 ALBIS Switzerland non è responsabile dei danni per consegne su base DDP e CIP, che si siano generati durante le operazioni di scarico delle merci nel luogo di consegna pattuito. In caso di consegne su base EXW, si esclude la responsabilità di ALBIS Switzerland per i danni generati durante le operazioni di carico delle merci.
- 10.2 Nella misura consentita dalla legge, la responsabilità di ALBIS Switzerland di fronte al compratore per danni diretti, indiretti e consequenziali è esclusa, indipendentemente dal fatto che detta responsabilità sia stabilita per contratto, colpa (inclusa colpa grave da parte di ALBIS Switzerland e i suoi collaboratori) o disposizioni legislative. In tale caso la responsabilità si limita al doppio del valore del fatturato delle merci consegnate. Fanno eccezione le rivendicazioni dirette di responsabilità per colpa grave o dolo da parte di ALBIS Switzerland o i suoi collaboratori.

### **11. Patto di riservato dominio**

- 11.1 La consegna delle merci avviene sotto esplicito patto di riservato dominio di ALBIS Switzerland ("merce sottoposta a riservato dominio"). Il riservato dominio vale sino al completato pagamento delle merci.
- 11.2 Qualora le merci sottoposte a riservato dominio fossero lavorate, ALBIS Switzerland viene considerato come produttore e ha quindi la proprietà dei manufatti. Se la merce sottoposta a

riservato dominio viene lavorata assieme a merce di proprietà di terzi, o viene mescolata o unita a merce di proprietà di terzi, ALBIS Switzerland acquisisce il diritto di comproprietà sui prodotti così ottenuti in base alla proporzione tra i valori di fattura della merce sottoposta a riservato dominio e quelli della merce di terzi. Qualora la lavorazione, l'unione o la miscela delle merci sottoposte a riservato dominio avvenisse con una cosa essenziale di proprietà del compratore, il compratore cede i suoi diritti di proprietà sulla nuova cosa a ALBIS Switzerland.

- 11.3 Tutti i diritti derivanti dalla vendita delle merci sottoposte a riservato dominio vengono ceduti in garanzia, con la consegna delle merci, dal compratore a ALBIS Switzerland nella misura della quota di patrimonio. Una cessione differente, anche nel quadro di un acquisto di factoring, non è permessa.
- 11.4 Il compratore è tenuto a conservare con cura le merci sottoposte a riservato dominio a proprie spese e ad assicurarle contro i normali rischi dovuti all'immagazzinaggio. Il compratore cede i suoi diritti connessi ai contratti assicurativi a ALBIS Switzerland al momento della consegna delle merci.
- 11.5 Finché adempie regolarmente agli impegni verso ALBIS Switzerland, il compratore è autorizzato a disporre, nell'ambito della normale gestione aziendale, della merce sottoposta a riservato dominio e ad assumere i diritti derivanti dall'alienazione delle merci sottoposte a riservato dominio. Il compratore non è comunque autorizzato a dare in pegno o cedere in garanzia a terzi la merce sottoposta a riservato dominio o i diritti ceduti. L'autorizzazione alla vendita non è valida qualora il compratore escluda con il suo acquirente la cessione dei diritti derivanti dalla vendita. Il compratore deve informare, immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza, ALBIS Switzerland di eventuali pretese di terzi sulla merce sottoposta a riservato dominio o sui diritti ceduti.
- 11.6 In caso di ritardato pagamento da parte del compratore, ALBIS Switzerland ha il diritto di esigere la restituzione delle merci sottoposte a riservato dominio senza proroga del termine o rescissione del contratto. Il compratore è inoltre tenuto, su richiesta di ALBIS Switzerland, a fornire immediatamente tutte le informazioni necessarie e consegnare tutta la documentazione relativamente alla quantità delle merci sottoposte a riservato dominio nonché sulla cessione dei diritti ai suoi acquirenti.
- 11.7 Qualora il valore delle garanzie superasse la somma dei crediti di ALBIS Switzerland per un importo superiore al 20%, ALBIS Switzerland, su richiesta dell'acquirente, deve svincolare le garanzie in eccesso a giudizio di ALBIS Switzerland.

## **12. Disposizioni finali**

- 12.1 Salvo diversamente concordato nella conferma d'ordine o nel contratto, la sede di ALBIS Switzerland corrisponde al luogo di adempimento.
- 12.2 Viene esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale (CISG).
- 12.3 Qualora una delle disposizioni summenzionate dovesse essere totalmente o parzialmente inefficace, ciò non lede la validità delle restanti disposizioni.
- 12.4 Per tutte le controversie derivate dal rapporto commerciale fra ALBIS Switzerland e il compratore sono competenti i tribunali del luogo dove ha sede ALBIS Switzerland. ALBIS Switzerland si riserva il diritto di citare in giudizio il compratore nel luogo dove ha sede la sua azienda.
- 12.5 Tutti i contratti tra ALBIS Switzerland e il compratore nonché le presenti Condizioni generali di vendita e consegna sono soggetti al diritto svizzero.

aprile 2025